

GIURISDIZIONE: Professioni - Revisori legali - Registro - Iscrizione - Diniego - Impugnazione in s.g. - Controversie in materia - Giurisdizione del G.O.

Tar Lazio - Roma, Sez. II, 16 giugno 2022, n. 8036

“[...] La giurisdizione in materia di iscrizioni ad albi professionali spetta al giudice ordinario poiché, nella specie, la posizione fatta valere si configura come diritto soggettivo. Ciò in quanto, il rapporto tra colui che aspira all’iscrizione all’albo professionale e l’ordine preposto alla tenuta dell’albo medesimo si identifica con la dicotomia di diritto soggettivo obbligo, anziché con quella di interesse legittimo potere pubblico poiché l’ordine ha solo il compito di verificare la mera sussistenza dei requisiti voluti dalla legge, non già valutare se la chiesta iscrizione corrisponda all’interesse pubblico [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

LETTO il ricorso, notificato nelle forme e nei tempi di rito, con il quale la parte istante ha impugnato l’atto indicato in epigrafe e chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, come meglio descritto in ricorso;

RITENUTO che le doglianze prospettate non possono essere definite nel merito attesa la palese inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito, come rilevato d’ufficio e posto a verbale ex art. 73, comma 3, del c.p.a;

CONSIDERATO che allo scopo è sufficiente richiamare, ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., i precedenti sul punto della giurisprudenza già consolidata (cfr. Cassaz. Civile, sez. un., 15/03/2017, n. 6821) che così si esprime:

“La giurisdizione in materia di iscrizioni ad albi professionali spetta al giudice ordinario poiché, nella specie, la posizione fatta valere si configura come diritto soggettivo. Ciò in quanto, il rapporto tra colui che aspira all’iscrizione all’albo professionale e l’ordine preposto alla tenuta dell’albo medesimo si identifica con la dicotomia di diritto soggettivo obbligo, anziché con quella di interesse legittimo potere pubblico poiché l’ordine ha solo il compito di verificare la mera sussistenza dei requisiti voluti dalla legge, non già valutare se la chiesta iscrizione corrisponda all’interesse pubblico”.

RITENUTO che le spese di lite possono essere compensate per effetto della natura in rito della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale giudice competente a seguito della riassunzione di parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente, Estensore

Eleonora Monica, Consigliere

Igor Nobile, Referendario

IL SEGRETARIO